

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione, con le seguenti modificazioni:

« Nel 1° comma dell'articolo 2, alle parole: « salva l'applicazione, per tutte le predette aziende della disposizione di cui all'articolo 48 del citato Regio decreto-legge » sono sostituite le seguenti: « salva l'applicazione, per tutte le predette aziende, del capoverso dell'articolo 48 del citato Regio decreto-legge ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (*Stampato* n. 1923-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero ringraziare vivamente la Commissione che ha esaminato questo disegno di legge. La ringrazio vivamente per gli emendamenti che ha proposto, e che vengono a precisare e perfezionare il testo della legge stessa.

Ringrazio poi, in particolar modo, il camerata Fera per la sua lucida e simpatica relazione.

Con questa legge il Governo mantiene la promessa fatta nel marzo 1933. Essa tende ad inserire completamente gli organi forensi nell'organizzazione corporativa e sindacale dello Stato.

Io confido che le associazioni professionali sapranno svolgere degnamente gli alti e gravi compiti che questa legge loro affida. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione dell'articolo unico. Onorevole Ministro, Ella accetta il testo proposto dalla Commissione?

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il testo della Commissione è concordato col Governo.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo unico nel testo concordato fra Commissione e Governo:

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1758, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:

*Il terzo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario ».

*La lettera d) del primo comma dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:*

« d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61 ».

*Nell'articolo 42, dopo 343 sono aggiunte le parole: « comma secondo e terzo » e dopo 595 sono aggiunte le parole « comma quarto ».*

*L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:*

Con lo stesso decreto Reale sono nominati il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario fra i componenti della Commissione.

*Il quinto comma dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:*

« Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori ».

*L'articolo 61 è sostituito dal seguente:*

« L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto